

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2007, proposto da:
E. I., rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Tassetto, con domicilio eletto
presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di (.....) - non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. gen 18592/29.3.1986 del 27/7/2007, comunicato il
17/9/2007, del Servizio Edilizia Privata, con il quale non sono state autorizzate le
opere di cui alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 il dott. Stefano Mielli e
uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente espone di aver abusivamente realizzato nel Comune di (.....) nel 1982 un fabbricato ad uso garage magazzino con wc in area soggetta a vincolo paesaggistico, per il quale, in data 29 marzo 1986, ha presentato domanda di condono che il Comune, con provvedimento prot. n. 18592 del 7 settembre 2007, recependo il parere espresso dalla commissione edilizia integrata, ha respinto per il rilievo che la posizione, la tipologia e l'uso di materiali impropri e precari alterano negativamente il sito oggetto di tutela.

Tale provvedimento, unitamente al parere espresso dalla commissione edilizia integrata, è impugnato con il ricorso in epigrafe per le seguenti censure:

- I) violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il parere della commissione edilizia integrata, la comunicazione del provvedimento circa l'incompatibilità del manufatto sotto il profilo paesaggistico, ed il preavviso di rigetto, sono stati adottati tutti nella stessa data, non mettendo la parte ricorrente nelle condizioni di poter utilmente interloquire già nella fase iniziale del procedimento con l'Amministrazione;
- II) carenza di motivazione perché il diniego è supportato da una motivazione generica e stereotipata, senza riferimenti alle caratteristiche del sito e alla natura del vincolo che tenga conto della modestia del manufatto;
- III) contraddittorietà, illogicità e carenza di motivazione perché non vi è l'indicazione della data alla quale risale il vincolo paesaggistico;
- IV) illogicità, sviamento e carenza di istruttoria perché, anziché un diniego, l'Amministrazione avrebbe potuto rilasciare un assenso condizionato;
- V) violazione degli artt. 31, 32 e 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed illogicità perché in realtà, essendo passati più di 24 mesi dalla presentazione della domanda, questa deve intendersi accolta per silenzio assenso, e il Comune avrebbe potuto solo agire in via di autotutela.

Il Comune di (.....) non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza presidenziale n. 857 del 14 settembre 2015, è stata disposta l'acquisizione in via istruttoria di una relazione da parte dell'Amministrazione che vi ha provveduto con documentazione depositata in giudizio il 23 ottobre 2015.

Alla pubblica udienza dell'11 ottobre 2017, in prossimità della quale la parte ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il preavviso di diniego non è stato anticipato ad una data antecedente all'espressione del parere della commissione edilizia integrata, deve essere respinto.

Infatti è la norma stessa invocata dalla parte ricorrente a precisare che l'onere per l'Amministrazione di acquisire l'apporto partecipativo degli interessati deve essere assolto solo prima della formale adozione del provvedimento negativo, e non prima o durante dell'avvio della fase istruttoria con riguardo ad atti preparatori o endoprocedimentali.

Del resto se così non fosse non sarebbe possibile comunicare quali siano i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, che normalmente emergono proprio a seguito dello svolgimento della fase istruttoria.

In ogni caso, va anche osservato che nel caso di specie è decorso circa un mese tra la comunicazione del preavviso di rigetto ed il provvedimento finale, e pertanto la parte ricorrente ha avuto a disposizione un ampio arco temporale per dedurre l'eventuale sussistenza di elementi idonei a contrastare l'esito dell'attività amministrativa.

Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

Il secondo motivo è parimenti infondato.

Infatti la censura con la quale la parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione, si fonda su una visione formalistica dell'obbligo di motivazione, quando invece le ragioni del provvedimento possono essere evinte dal complesso degli atti del procedimento.

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti dall'Amministrazione all'esito dell'ordinanza istruttoria, che comprende anche la documentazione fotografica allegata alla domanda di condono, possono essere ben colte le ragioni del diniego, dato che il manufatto realizzato in area soggetta a vincolo paesaggistico consiste in quattro pali di ferro infissi su una base di cemento con una copertura alle pareti e al tetto con lastre di plastica ondulata, e in un tale contesto la formula utilizzata nella motivazione del diniego è sufficiente a far comprendere l'iter logico seguito.

Peraltro va sottolineato che, come è stato osservato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 5173) “il parere della commissione edilizia in ordine alla sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate non implica una diffusa motivazione, dovendo esso ritenersi sufficientemente motivato con l'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo. Anche una motivazione scarna e sintetica, laddove rilevi gli estremi logici dell'apprezzamento negativo, è, quindi, da ritenersi sufficiente (in tal senso, cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 febbraio 2011 n. 972, in Foro amm.-T.A.R., 2011, 2, 554)”.

Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

Il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta la mancata indicazione del tipo di vincolo e della data della sua apposizione deve parimenti essere respinto.

In primo luogo perché è sufficiente che l'Amministrazione nella motivazione faccia espresso riferimento ai presupposti che hanno determinato la decisione

finale, mentre spetta alla parte che intenda eventualmente contestare la sussistenza di tali presupposti l'onere di fornire i relativi elementi di prova e la parte ricorrente nel caso di specie non allega neppure qualche elemento idoneo a sostenere l'erroneità delle affermazioni dell'Amministrazione.

In secondo luogo perché il diniego reso sotto il profilo paesaggistico in realtà nel preambolo fa espressamente riferimento al D.M. 1 agosto 1985 recante la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana sito nel territorio dei Comuni di Venezia, Jesolo, Musile di Piave, Quarto d'Altino, Mira, Campagna Lupia, Chioggia e Codevigo", per effetto del quale l'intero territorio comunale è stato vincolato.

Il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

Il quarto motivo, con il quale la parte ricorrente sostiene che, anziché un diniego, l'Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la domanda di condono apponendo delle condizioni per consentire degli interventi di modifica del manufatto tali da renderlo compatibile dal punto di vista paesaggistico, deve essere respinto perché in realtà l'esercizio di un tale potere presupporrebbe un giudizio favorevole circa la compatibilità dell'intervento, almeno nelle sue linee essenziali, con il contesto, che il tenore del parere reso dalla commissione edilizia integrata esclude.

Il quinto motivo, con il quale la parte ricorrente afferma che la domanda di condono dovrebbe ritenersi accolta con il meccanismo del silenzio assenso, deve invece essere respinto perché, come è noto, dal combinato disposto degli art. 32, 33 e 35, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, può desumersi il principio che non sono suscettibili di sanatoria tacita immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale, essendo all'uopo in ogni caso richiesto il parere espresso dell'Autorità competente alla gestione del vincolo, ragione per cui in tali ipotesi non è configurabile la formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 agosto 2014, n. 4226) e inoltre, ai sensi

del richiamato art. 2, comma 43, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante a seguito delle modifiche successivamente apportate, nel caso di abusi realizzati in zone sottoposte al vincolo, il decorso del termine di centottanta giorni senza che l'Amministrazione preposta alla gestione del vincolo stesso abbia espresso il proprio parere non comporta la formazione del silenzio assenso, ma legittima l'interessato all'eventuale impugnazione del silenzio rifiuto (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7566).

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio del Comune di (.....) esime il Collegio dal dover pronunciare sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente

Stefano Mielli, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Mielli

IL PRESIDENTE
Alberto Pasi

IL SEGRETARIO

